

Prot. n.

Spedito il

Parere generale n. 93

Al Sig. Ministro

S E D E

OGGETTO: Istituzione di nuove Facoltà universitarie

Adunanza del 13 giugno 2003

Il C.U.N. ha rilevato che alcuni atenei, a differenza di altri, istituiscono nuove Facoltà universitarie senza richiedere il necessario decreto ministeriale preceduto dall'obbligatorio parere del Consiglio Universitario Nazionale.

Ritiene, pertanto, opportuno intervenire perché venga eliminata tale situazione di incertezza e di contrasto in ordine alla procedura da seguire.

Tale prassi contraddice il sistema e si fonda su di una distorta interpretazione del 4 comma dell'art. 2 del D.PR. 27.1.98 n. 2.5, ingenerata dalla impropria e poco felice formulazione letterale della norma.

Il DPR citato è stato emanato in attuazione dell'art. 20 comma 8 lett. a) della legge n. 59 del 1997 e disciplina la programmazione del sistema universitario.

I primi tre commi dell'art. 2 definiscono le finalità, gli strumenti e la procedura per la razionale programmazione del sistema; in particolare il comma 3 prevede un complesso procedimento per attuare una programmazione triennale che prevede un decreto ministeriale per la determinazione degli obiettivi o la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, le proposte dei singoli atenei e di soggetti pubblici e privati con le relative risorse finanziarie, i pareri di vari appositi organismi ed un conclusivo decreto ministeriale che individua le iniziative da realizzare ed i relativi strumenti organizzativi e finanziari necessari di cui al comma 2 (istituzione, soppressione e trasformazione di atenei, facoltà e corsi; accordi i programma con soggetti pubblici e privati; iniziative cofinanziate dall'UE).

Il successivo 4 comma prevede che, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 3, le università possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario; l'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei Corsi devono essere comunicati al Ministero.

La norma, per essere inserita in un atto normativo sulla programmazione universitaria e nel contesto delle disposizioni sopra sintetizzate, non può essere intesa in senso letterale come possibilità di ciascun ateneo di istituire liberamente nuove facoltà e corsi indipendentemente da ogni verifica, da parte degli organi competenti, della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi programmati, la razionalizzazione dell'offerta formativa, lo sviluppo culturale ed economico, l'evoluzione del mercato del lavoro (commi 1 e 3 del medesimo art. 2).

La sola circostanza che l'onere finanziario non grava sui trasferimenti statali non è idonea a giustificare tale interpretazione ben altri o rilevanti essendo gli interessi pubblici coinvolti, ivi compresa l'esigenza di assicurare un'adeguata attività formativa e di non ingenerare illusorie aspettative circa la valenza del titolo di studio e la sua utile spendita sul mercato del lavoro anche internazionale.

D'altro canto nessuna disposizione del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59/97 prevede una deroga ai principi

generali e alle vigenti competenze in materia, ribadendosi invece la centralità della programmazione universitaria e prevedendosi anzi un nuovo organismo consultivo, il Consiglio Nazionale degli studenti.

La deroga prevista dal citato 4 comma deve essere intesa solo come deroga al complesso procedimento di programmazione di cui al comma 3, nel senso che in qualsiasi momento, anche dopo l'approvazione del programma triennale le università possono chiedere, mediante la comunicazione della loro proposta al Ministro, che sia autorizzata l'istituzione di nuove facoltà e dei relativi corsi di studio secondo una procedura semplificata (relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e parere favorevole del comitato regionale di coordinamento), che trova giustificazione nella circostanza di fatto che il relativo onere economico non grava sui trasferimenti statali e pertanto non incide sul riparto delle risorse previsto nel piano triennale. Ciò senza che possa prescindersi dal prescritto parere del C.U.N. e dal decreto ministeriale.

Ai sensi del D.P.R citato, infatti, l'istituzione, soppressione e trasformazione di corsi, facoltà e atenei sono gli strumenti e le modalità di attuazione della programmazione (art. 2 comma 2) e a tanto si provvede mediante decreto del Ministro (art. 2 comma 5).

La conclusione di cui sopra è coerente con la normativa vigente e trova conferma nelle disposizioni successivamente intervenute.

La facoltà è la fondamentale struttura organizzativa e scientifico-didattica dell'Università (artt. 2 e 20 rd. N. 1592/33 e art. 2 comma 5 n. 1 D.P.R. citato) sicché non è dato scindere la facoltà dall'università e viceversa: per l'istituzione o la soppressione di università è prescritto apposito decreto ministeriale (art. 2 comma 5 DP.R n.. 25/98 citato); sempre con decreto può essere disposta la soppressione e la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari e la loro fusione (art. 24 r.d. 1592/33).

Analogo discorso può farsi per l'istituzione dei corsi di laurea che compongono la facoltà (art. 3 Legge 341/90 e art. 2 dd.mm. 4.8.00 e 28.11.00), la cui sola attivazione e disattivazione è di competenza dell'università (art. 9 comma 2 d.m. 3.11 .99 n. 509).

I regolamenti didattici di ateneo e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono adeguarsi alle disposizioni del D.M. 509/99 e sono soggetti ad approvazione del Ministro previo parere dei C.U.N. (art 11 comma 1 legge n.. 341/90).

Ne segue che anche per l'istituzione delle facoltà sono necessari il parere del C.U.N e il decreto ministeriale e che il contrario orientamento seguito da alcuni atenei configge inevitabilmente con tutto il sistema e non può pertanto essere condiviso.

Pertanto il CUN

ESPRIME IL PARERE

che l'art. 2 c. 4 del DPR n. 25/1998 sia superato dalle norme intervenute successivamente e che per l'istituzione di nuove facoltà, e quindi per la modifica dei Regolamenti didattici di Ateneo, sia necessario acquisire il decreto del Ministero, sentito il CUN.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Par.Gen-93